

### KERVIS SGR S.P.A.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- Parte Generale -

# AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 S.M.I.

Versione n.	01/2020
del:	2 dicembre 2020
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2020



### **INDICE**

1.	PR	EMESSA	4
	1.1	Scopo e ambito di applicazione	4
	1.2	Finalità del Modello	4
	1.3	Struttura del documento	5
	1.4	Destinatari del documento	5
2.	DE	FINIZIONI	6
3.	AB.	BREVIAZIONI	8
4.	RIF	FERIMENTI NORMATIVI	9
5.	SEZ	ZIONE I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	10
	5.1	Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente e di esenzione da respons	sabilità
		conseguente all'adozione del Modello	10
	5.2	Le vicende modificative dell'Ente	12
	5.3	Efficacia e adeguatezza del Modello	13
	5.4	Le sanzioni a carico dell'Ente	14
	5.5	Fattispecie di reato	15
	5.5.	1 Delitti contro la Pubblica Amministrazione	16
	5.5.	2 Reati informatici e trattamento illecito di dati	18
	5.5.	3 Delitti di criminalità organizzata	18
	5.5.	4 Delitti contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori	bollo e in
		strumenti o segni di riconoscimento	19
	5.5.	5 Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore	19
	5.5.	6 Reati societari	20
	5.5.	7 Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	22
	5.5.	8 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona	22
	5.5.	9 Abusi di mercato	22
	<i>5.5</i> .	10 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della	ı salute e
		sicurezza sul lavoro	23
	<i>5.5</i> .	11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi	io23
	<i>5.5</i> .	12 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudizione	<i>aria</i> 25
	5.5.	13 Reati ambientali	25
	<i>5.5</i> .	14 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare	26
	<i>5.5</i> .		
	<i>5.5</i> .	16 Reati transnazionali	27
	<i>5.5</i> .	17 Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse	27
	5.5.	18 Reati tributari	28



5.5.19	Contrabbando	28
5.6 Le	e linee guida di Confindustria	29
6. SEZIO	ONE II – Parte Generale	31
6.1 La	a società e il suo oggetto sociale	31
6.1.1	Il modello di governance della SGR	31
6.1.2	Il sistema dei poteri e delle deleghe	33
6.2 Ac	dozione del Modello di organizzazione gestione e controllo	33
6.2.1	Modalità operative seguite per la costruzione del Modello	34
6.3 L'	Organismo di Vigilanza	36
6.3.1	Nomina, composizione e sostituzione	36
6.3.2	Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione	37
6.3.3	Risorse economiche assegnate	38
6.3.4	Funzioni e poteri	39
6.4 F1	ussi informativi concernenti l'Organismo di Vigilanza	40
6.4.1	Flussi verso l'OdV	41
6.4.2	Flussi verso gli organi societari	42
6.4.3	Segnalazione di violazioni	42
6.5 Si	stema disciplinare	43
6.5.1	Soggetti	44
6.5.2	Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri	45
6.5.3	Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione	47
6.5.4	Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale	47
6.5.5	Misure nei confronti di collaboratori esterni e consulenti	48
6.5.6	Misure in applicazione della disciplina "Whistleblowing"	48
6.6 D	iffusione del Modello	49
6.6.1	Comunicazione iniziale ai destinatari	49
6.6.2	Formazione	49
6.6.3	Informativa a consulenti, fornitori, outsourcer e collaboratori esterni e clausole di salvaguardia	50
6.7 Ag	ggiornamento e adeguamento del Modello	50



### 1. PREMESSA

### 1.1 Scopo e ambito di applicazione

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dagli amministratori e/o dai dipendenti.

In tal senso, KERVIS SGR S.p.A. ("SGR" o "Società"), società di gestione del risparmio c.d. "sotto soglia" ex art. 35 TUF, autorizzata da Banca d'Italia in data 30 luglio 2019, ritenendo conforme alla propria politica e ai propri obiettivi, la dotazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (il "Modello"), ha condotto un *self risk assessment* sui propri processi, attività e presidi di controllo interno volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello ed i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale), dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori, dei clienti e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse della Società e dei fondi (i "FIA") dalla stessa gestiti.

### 1.2 Finalità del Modello

Il Modello adottato dalla SGR ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati presupposto contemplate dal Decreto.

La Società, con l'adozione del Modello, intende perseguire l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità all'interno della propria organizzazione.

In particolare, il Modello ha l'obiettivo di:

- mettere a conoscenza di tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree a
  rischio di reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, delle
  conseguenze di natura amministrativa e/o penale, che possono derivare dalla violazione dei
  precetti ivi indicati, sia a proprio carico che nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono sanzionate dalla Società in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui la Società intende conformarsi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla SGR, grazie a un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio di reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.



#### 1.3 Struttura del documento

Il Modello adottato dalla SGR si articola in tre sezioni principali:

- Descrizione del quadro normativo: nella quale è descritta in via generale la disciplina introdotta dal Decreto, nonché descrizione delle fattispecie di reato che possono generare una forma di responsabilità ai sensi del Decreto;
- II. <u>Parte Generale</u>: che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società, la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- III. <u>Parti Speciali</u>: il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo anche mediante richiamo alle policy/procedure operative di cui la Società è dotata.

### 1.4 Destinatari del documento

Il Modello e le relative Parte Generale e Parti Speciali sono indirizzate agli amministratori, sindaci e dipendenti (qui di seguito definiti "**Esponenti Aziendali**") della SGR nelle attività sensibili, nonché ai collaboratori esterni e *partner* ("**Destinatari**").

In particolare, obiettivo delle Parti Speciali è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto da ciascuna di esse, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.



### 2. **DEFINIZIONI**

Ai sensi e per gli effetti del Modello si intende per:

- Autoriciclaggio: avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, è
  autoriciclaggio l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche, finanziarie,
  imprenditoriali o speculative, di denaro, beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale
  delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.
- Clausola di Salvaguardia: la clausola *standard* (allegata al presente Modello) costituisce strumento di attuazione del Modello.
- Codice Etico: il codice di condotta adottato dalla Società.
- Funzione pubblica: per funzione pubblica si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni:
  - legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
  - amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali ad esempio, U.E.-, membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.);
  - giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).
- Consulenti: i soggetti esterni alla Società che, in ragione delle competenze professionali, prestano la
  propria opera in favore o per conto della Società e dei FIA dalla stessa gestiti sulla base di un mandato
  o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- Organismo di Vigilanza: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo.
- *Partner*: le persone fisiche o giuridiche con le quali la Società pervenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- Persona incaricata di pubblico servizio: l'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".
- **Pubblica Amministrazione:** per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio";
- **Pubblico ufficiale:** l'art. 357 c.p. definisce "pubblico ufficiale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il pubblico ufficiale esercita la propria funzione tramite poteri autoritativi o certificativi. Si ricorda che:
  - potere autoritativo è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;



- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

### • **Pubblico servizio:** si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree ecc.).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

- **Soggetti Apicali**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- Soggetti Subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.



### 3. ABBREVIAZIONI

Nel Modello verranno utilizzate le abbreviazioni di seguito riportate:

- Area Amministrazione Finanza e Controllo: "AFC";
- Area Gestione Immobiliare: "AGI";
- Organo con funzioni di supervisione strategica: Consiglio di Amministrazione: "CdA";
- Organo con funzione di gestione: Amministratore Delegato: "AD";
- Organo con funzione di controllo: Collegio Sindacale: "CS";
- Organismo di Vigilanza: "OdV";
- Funzione Unica di Controllo e Antiriciclaggio: "FUC".



### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Decreto");
- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, s.m.i. (il "TUF");
- Direttiva 2011/61/UE ("**AIFMD**");
- Regolamento Delegato UE n. 231/2013 ("Regolamento Delegato");
- Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019 ("Regolamento 5 dicembre");
- Regolamento Banca d'Italia 19 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio ("Regolamento sulla gestione collettiva");
- D.M. 5 marzo 2015, n. 30 ("**DM 30/2015**") attuativo dell'art. 39 TUF, così come da ultimo modificato dalla legge n. 145/2018;
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornamento di marzo 2014 ("Linee Guida").



### 5. SEZIONE I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Con il Decreto, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse, nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

# 5.1 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente e di esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello

L'illecito addebitabile all'Ente alla stregua del Decreto non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto di cui all'art. 2049 cod. civ., ovvero di quella delineata dall'art. 197 c.p..

L'Ente è punito per il fatto proprio. La sua responsabilità trova fondamento sulla possibilità di muovere un rimprovero direttamente ad esso, in conformità all'art. 27 della Costituzione, per il fatto che il reato sia da considerare espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d'organizzazione.

Come hanno efficacemente osservato le Sezioni Unite, la responsabilità dell'Ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo, in ragione dell'obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base ad un "Modello" che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Pertanto, la colpa dell'Ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo<sup>1</sup>.

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, nell'ipotesi in cui l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione gestione e controllo, idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

L'adeguata organizzazione rappresenta il solo strumento in grado di escludere la "responsabilità" dell'Ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Cass. pen., sez. un., 24.4.2014 n. 38343, c.d. sentenza ThyssenKrupp.



Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'Ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto devono essere integrati specifici requisiti normativi. Tali criteri d'imputazione della responsabilità dell'Ente possono essere distinti in criteri "oggettivi" e criteri "soggettivi".

Il primo presupposto di natura oggettiva è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- <u>soggetti in "posizione apicale"</u>, ovvero soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'Ente stesso. Si tratta di coloro che possono prendere decisioni in nome e per conto dell'Ente. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'Ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti che su mandato dell'Ente compiono attività in suo nome, nonché, i mandatari non appartenenti al personale dell'Ente, che agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso.

Altro presupposto oggettivo per l'imputazione dell'illecito all'Ente è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso, anche alternativamente, nell'interesse o a vantaggio di esso. In particolare:

- <u>l'"interesse"</u>, sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato, poi, realmente conseguito;
- <u>il "vantaggio"</u>, si prefigura allorché l'Ente ha tratto o avrebbe potuto trarre dal reato un risultato positivo, di natura economica o di altra specie<sup>2</sup>.

La responsabilità dell'Ente sussiste, infatti, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente.

Quanto ai criteri soggettivi d'imputazione del reato all'Ente, invece, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente solo allorché si è riusciti a dimostrare:

• che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Secondo la Corte di Cassazione i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma devono considerarsi dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615). In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita (Trib. Milano, ord. 20 dicembre 2004).



- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'Ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale.

In quest'ultimo caso, infatti, l'Ente deve dimostrare che la persona fisica abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede, quindi, una prova di estraneità più rigorosa rispetto alla condotta posta in essere dai soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere del fatto illecito solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei suoi apicali.

La responsabilità dell'Ente, in tal caso, trova fondamento nella circostanza per cui l'Ente abbia reso possibile la commissione dell'illecito penale non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

È comunque da escludere ogni responsabilità se, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato di un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto subordina, tuttavia, questa possibilità al ricorrere, insieme ai presupposti oggettivi e soggetti già esaminati, delle seguenti condizioni:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'Ente.

### 5.2 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Qualora si verifichi una fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della



conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nella diversa ipotesi di scissione, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli Enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive, per altro verso, si applicano all'Ente (o agli Enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Infine, in caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

### 5.3 Efficacia e adeguatezza del Modello

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, sia quando muti la normativa di riferimento e in particolare siano introdotti nuovi reati presupposto.



### 5.4 Le sanzioni a carico dell'Ente

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto<sup>3</sup> contempla quattro tipologie di sanzione, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare. Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. L'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di euro 258 e un massimo di euro 1.549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;
- sanzioni interdittive: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
  - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Solo eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito e sono applicabili per una durata che varia da 3 mesi a 2 anni, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 25 comma 5, introdotta con L. n. 3/2019, che prevede in caso di condanna dell'ente per illecito derivante da taluni reati contro la pubblica amministrazione<sup>4</sup>, la sanzione interdittiva non inferiore a:

- 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto apicale;
- 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è commesso da un soggetto sottoposto a direzione/controllo di un apicale (salva l'attenuante speciale ex art. 25 comma 5).

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente, e vi

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 9 e seguenti, Capo I, Sezione II "Sanzioni in generale" del Decreto.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ex artt. 317, 319-bis, 319-ter comma I e II, 319-quater, 321, 322 comma II e IV, c.p.



siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- confisca<sup>5</sup>: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, "al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente". La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che per una corretta interpretazione della nozione di "profitto", non può farsi riferimento ad alcun parametro di tipo aziendalistico. Pertanto, il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente);
- pubblicazione della sentenza di condanna<sup>7</sup>: può essere disposta quando l'Ente è condannato a una sanzione interdittiva. Tale misura è eseguita a spese dell'Ente e consiste nella pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella pronuncia di condanna, ovvero mediante affissione nel Comune ove l'Ente abbia la sede principale.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di commissione del reato. La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

### 5.5 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e successive integrazioni possono essere comprese nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione<sup>8</sup>;
- reati informatici e trattamento illecito di dati<sup>9</sup>;
- delitti di criminalità organizzata<sup>10</sup>;
- delitti contro la fede pubblica<sup>11</sup> in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio 12 e delitti in materia di violazione del diritto d'autore 13;
- reati societari<sup>14</sup>;
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico<sup>15</sup>;
- delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona 16;
- abusi di mercato<sup>17</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 6, comma 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cass. Pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. 18, Sezione II.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Artt. 24 e 25, Capo I, Sezione III "Responsabilità amministrativa da reato" del Decreto.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. 24-bis, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Art. 24-ter, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. 25-bis, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Art. 25-bis1, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. 25-novies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. 25-ter, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Art. 25-quater, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Art. 25-quarter1 e 25-quinquies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. 25-sexies, Sezione III.



- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro <sup>18</sup>;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio <sup>19</sup>;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>20</sup>;
- reati ambientali<sup>21</sup>;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare<sup>22</sup>;
- razzismo e xenofobia<sup>23</sup>;
- reati transnazionali<sup>24</sup>;
- reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse<sup>25</sup>;
- reati tributari<sup>26</sup>;
- contrabbando<sup>27</sup>.

### 5.5.1 Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il Decreto elenca tassativamente i reati contro la Pubblica Amministrazione che comportano responsabilità a carico degli Enti. Essi sono:

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.): la mancata destinazione di contributi, sovvenzioni o simili alle finalità per cui erano stati destinati;
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.): l'utilizzo di documenti falsi o il rilascio di dichiarazioni attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario mediante artifizi o raggiri diversi dall'utilizzo di documenti falsi, dichiarazioni false od omissione di informazioni dovute;
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.): l'impiego di artifizi e raggiri per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. 25-septies, Sezione III.

 $<sup>^{\</sup>rm 19}$  Art. 25-octies, Sezione III, aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Art. 25-decies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Art. 25-undecies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Art. 25-duodecies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Art. 25-terdecies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Art. 25-quaterdecies, Sezione III.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Art. 25-quinquiesdecies, introdotto dal D.lgs. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019, n.157 e modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo del 14/07/2020 n. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Art. 25-sexiesdecies, modificato da ultimo dal Decreto Legislativo del 14/07/2020 n. 75, a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.



- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico, per ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- concussione (art. 317 c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi di chi riceva (o accetti di ricevere) per sé o per altri denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, amministrativo o penale;
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; la responsabilità penale si estende anche a chi dà o promette denaro o altra utilità;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): in entrambi i casi di corruzione sopra definiti, l'ipotesi che il pubblico ufficiale non accetti di ricevere o il privato si rifiuti di dare denaro o altra utilità;
- peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui<sup>28</sup> (art. 314, comma 1 e 316 c.p.);
- abuso di ufficio<sup>29</sup> (art. 323 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): l'ipotesi prevista dal legislatore è quella dei reati contemplati in rubrica commessi nei confronti di funzionari esteri;
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): il caso di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- frode nelle pubbliche forniture<sup>30</sup> (art. 356 c.p.);

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Introdotta dal D.Lgs. 75/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Introdotta dal D.Lgs. 75/2020.

 $<sup>^{30}</sup>$  Introdotta dal D.Lgs. 75/2020.



 frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale<sup>31</sup> (art. 2 L. 898/1986).

### 5.5.2 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Il Decreto Legislativo n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convezione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, introduce nell'ambito di applicazione del Decreto le seguenti fattispecie di reato:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", ha introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto il reato di frode informatica, commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti<sup>32</sup> (a).

### 5.5.3 Delitti di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del Decreto l'art. 24-ter Delitti di Criminalità Organizzata, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti nelle seguenti ipotesi:

- associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

<sup>31</sup> Introdotta dal D.Lgs. 75/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Art. 640-ter, terzo comma c.p.



- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416bis;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

### 5.5.4 <u>Delitti contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</u>

La legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo" altre fattispecie di reato rilevanti in materia di responsabilità da reato dell'impresa:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede (art. 464, comma 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1 c.p.).

### 5.5.5 Delitti contro l'industria e il commercio e in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", entrata in vigore il 15 agosto 2009, introduce nel corpo del Decreto le seguenti fattispecie di reato:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);



- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (artt. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

### 5.5.6 Reati societari

Nell'ambito della riforma del diritto societario, il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61<sup>33</sup>, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. "reati societari".

I reati societari sono reati propri e, in quanto tali, possono essere commessi direttamente:

- dal Consiglio di Amministrazione;
- dagli Amministratori;
- dai Direttori Generali;
- dai Sindaci;
- dai Liquidatori.

nonché, a titolo di concorso, anche dalle strutture preposte alla gestione di attività amministrativo-contabili, finanziarie o relative all'implementazione del sistema informativo contabile.

Le fattispecie di reati societari considerate sono:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art. 2621, 2621-bis, 2621-ter c.c.): esporre consapevolmente, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Al riguardo si evidenzia che la Legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015, n. 124 ha introdotto rilevanti modifiche alle disposizioni penali in materia di false comunicazioni sociali, contenute nel Codice Civile; in dettaglio, le principali modifiche hanno riguardato (i) la procedibilità d'ufficio del reato, (ii) l'elemento psicologico, rappresentato dal dolo sì specifico, finalizzato a "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice, (iii) la parziale revisione della condotta tipica, (iv) l'eliminazione delle soglie quantitative di rilevanza penale della condotta;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.): esporre consapevolmente, al
  fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
  comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico di società emittenti strumenti finanziari ammessi



alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): restituire ai soci i conferimenti o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): ripartire utili o riserve che non possono per legge essere distribuiti;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante ledendo il capitale sociale;
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): ridurre il capitale sociale, realizzare fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la violazione degli obblighi imposti di comunicare una situazione di conflitto di interessi con pregiudizio alla società o a terzi;
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): aumentare fittiziamente il capitale, sottoscrivere reciprocamente azioni e sopravvalutare conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): ripartire beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.): occultare documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali;
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): offrire, anche a seguito di sollecitazione, o promettere denaro o altra utilità non dovuti (in qualità di corruttore) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (nella qualità di soggetti corrotti); la responsabilità ex Decreto riguarda il corruttore e si applica anche qualora l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti non sia accettata;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): compiere atti simulati o fraudolenti volti a determinare illecite maggioranze assembleari;
- **aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): diffondere notizie false o il porre in essere operazioni simulate idonei a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.): al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che devono essere oggetto di comunicazione.



### 5.5.7 Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

La legge del gennaio 2003, n. 7, ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999.

A differenza delle altre ipotesi di responsabilità da reato per l'impresa, non vi è un elenco tassativo di reati rilevanti, ogni delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico fa scattare la responsabilità dell'impresa.

### 5.5.8 Delitti contro la personalità individuale e delitti contro la persona

Le fattispecie di reati rilevanti sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): riduzione o mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, che si concretizzano in prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento;
- tratta di persone (art. 601 c.p.): commercio di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): qualsiasi atto che comporti trasferimento di schiavi o persone in condizioni analoghe alla schiavitù;
- **prostituzione minorile** (art. 600-*bis*, comma 1 e 2 c.p.): induzione, agevolazione o sfruttamento della prostituzione minorile, oppure compimento di atti sessuali con minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica;
- **pornografia minorile** (art. 600-*ter*, commi 1, 2, 3 e 4 c.p.): sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; commercio di materiale pornografico prodotto tramite sfruttamento; distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato tramite sfruttamento di minori, ovvero di notizie o informazioni volte all'adescamento o allo sfruttamento di minori;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600- quinquies c.p.): organizzazione o commercializzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di prostituzione minorile;
- detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.): ottenimento o mera disponibilità di materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori;
- **pornografia virtuale** (art. 600-quater.1. c.p.): quando, nelle ipotesi di pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico, il materiale pornografico è rappresentato da immagini virtuali;
- **delitto di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.) in assenza di esigenze terapeutiche;
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

### 5.5.9 Abusi di mercato

Tra i reati societari in senso lato, occorre menzionare gli abusi di mercato, disciplinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ossia:



- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), reato che si configura a carico di chi, in ragione di una posizione di "privilegio" (in quanto membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, oppure partecipe al capitale dell'emittente) sfrutta tali informazioni per operare sui mercati finanziari;
- manipolazione dei mercati (art. 185 TUF) reato che riguarda colui che diffonde notizie false o
  pone in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti
  finanziari.

# 5.5.10 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, ed entrata in vigore il 25 agosto 2007, introduce l'art. 25-*septies* nel Decreto, successivamente modificato dal Testo unico sulla sicurezza: l'ente è responsabile anche per le ipotesi di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) e
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.),

là dove il reato di omicidio colposo sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico sulla Sicurezza, ovvero i reati in esame siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza.

Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione quanto meno grave - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società.

La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art. 25-*septies* del Decreto.

Per lesione grave o gravissima deve intendersi (art. 583 c.p.) una lesione che provochi:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Bisogna sottolineare come, in questi casi, il reato sia punito a titolo di mera colpa: ciò a differenza degli altri reati-presupposto che richiedono la consapevolezza e volontarietà dell'azione.

# 5.5.11 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 introduce nell'ambito di applicazione del Decreto le ipotesi previste dagli articoli 648 c.p. (ricettazione), 648-bis c.p. (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa).



Si tratta di reati aventi una matrice comune ed alcuni elementi di differenziazione. Le differenze tra gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., risiedono essenzialmente nella condotta (elemento materiale) e nell'elemento soggettivo (dolo generico o specifico).

Per quanto riguarda l'elemento materiale:

- **ricettazione:** è punito acquistare, ricevere, occultare o intromettersi per acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da delitto;
- riciclaggio: è punito sostituire, trasferire, compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: è punito impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo:

- **ricettazione:** è punita una condotta posta in essere al fine di procurare per sé o per altri un profitto (dolo specifico).
- riciclaggio: la fattispecie di reato è a dolo generico.
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa: la fattispecie di reato è a dolo generico.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, lo stesso si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto<sup>34</sup> e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Chi auto ricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Per quanto riguarda l'elemento materiale, la condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali sostituzione, trasferimento ed impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo.

### In particolare:

- nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro);
- il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione;

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p. In ogni caso il delitto non è punibile, qualora vi sia la destinazione all' utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Con tale espressione, in questa specifica ipotesi, ci si riferisce al delitto non colposo, presupposto per la contestazione dell'autoriciclaggio e non all'elenco dei reati previsti dal Decreto.



L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all' utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere:

- reati tributari;
- delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina);
- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia;
- delitti di criminalità organizzata.

Pertanto, per effetto del reato in esame, reato presupposto può anche essere un delitto non ricompreso nell'ambito di applicazione del Decreto.

# 5.5.12 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge 3 agosto 2009 n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione della Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", introduce nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).

### 5.5.13 Reati ambientali

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, recante: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" e la Legge del 22 maggio 2015 n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, entrata in vigore il 29 maggio 2015, introducono tra i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto i reati ambientali, tra cui:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 del Regolamento (CE) n. 338/97 (art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5, 11, 13 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi sul suolo (art. 103 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);



- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi in reti fognarie (art. 107 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarichi di sostanze pericolose (art. 108 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 1, 3, 5, 6, e artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- **bonifica dei siti** (art. 257 comma 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II° periodo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. art. 452-quaterdecies c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione dei valori limite di emissione (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze ozono lesive (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- **disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.);
- **delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquiens c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

### 5.5.14 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare

Il D.lgs. 109/2012, recante: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" richiama all'art. 25-duodecies del Decreto il reato di cui all'art. 22 comma 12-bis D.lgs. n. 286/1998.

Inoltre, 'art. 30, comma 4 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" ha inserito tra i reati presupposto del Decreto, i reati di



procurato ingresso illecito, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e di favoreggiamento della permanenza clandestina, ex art, 12, comma 5 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione clandestina.

### 5.5.15 Razzismo e xenofobia

L'art. 5, del Capo II della Legge 20 novembre 2017, n. 167, rubricata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (legge Europea 2017)" ha inserito nell'ambito di applicazione del Decreto l'articolo 25-terdecies, relativo ai reati di razzismo e xenofobia.

### 5.5.16 Reati transnazionali

I reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, sono quelli commessi da associazioni criminali che operano in più Stati e che riguardano le seguenti ipotesi:

- **delitto di associazione per delinquere**: associazione di almeno tre persone volta a commettere una serie indeterminata di reati;
- delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso: associazione per delinquere che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva;
- delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri: associazione per delinquere volta a commettere delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri;
- delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: associazione per delinquere volta a commettere delitti di spaccio di stupefacenti;
- traffico di migranti e disposizioni contro l'immigrazione clandestina: favorire l'immigrazione e la permanenza di clandestini sul territorio nazionale;
- riciclaggio: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, nonché compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- induzione a non rendere dichiarazioni: induzione di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a renderle false, o a non renderle, attraverso minacce, violenza od offerta di denaro;
- favoreggiamento personale: offerta di aiuto a chi ha commesso un reato al fine di eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

# 5.5.17 <u>Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse</u>

La legge 3 maggio 2019, n. 39, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, entrata in vigore il 17 maggio 2019, ha inserito nel Decreto l'art. 25-quaterdecies.



### 5.5.18 Reati tributari

L'art. 39, comma 2 del D.lgs. del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nell'ambito di applicazione del Decreto l'articolo 25-quinquiesdecies, il quale indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, Decreto, lettere c) "divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio", d) "esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi" ed e) "divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Per gli illeciti fiscali sono applicabili all'Ente anche le sanzioni tributarie di cui al D.lgs. n. 472/1997, con il rischio di un duplicato sanzionatorio con probabile lesione del divieto sancito dall'art. 649 c.p..

Oltre ai reati suddetti, solo nel caso in cui gli illeciti siano commessi dall'ente nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, determinano altresì la responsabilità amministrativa la commissione dei seguenti reati previsti dal D.lgs. 74/2000:

- delitto di dichiarazione infedele previsto (art. 4);
- delitto di omessa dichiarazione (art. 5);
- delitto di indebita compensazione (art. 10-quater).

### 5.5.19 Contrabbando

Il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ha portato all'inserimento nel Decreto dell'art. 25-sexiesdecies che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (c.d. "Testo Unico Doganale), la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Le sanzioni pecuniarie sono differenziate a seconda che i diritti di confine dovuti eccedano o meno i centomila euro, soglia oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione è ritenuta considerevole.

I reati definiti dal Testo Unico Doganale (del Titolo VII Capo I), intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi, sono i seguenti:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);



- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater);
- altri casi di contrabbando (art. 292);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294).

### 5.6 Le linee guida di Confindustria

L'art. 6 co. 3 del Decreto stabilisce che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Le Linee Guida esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di organizzazione gestione e controllo conforme alle prescrizioni del Decreto, come di seguito elencati:

- <u>mappatura delle aree aziendali a rischio</u>: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- **predisposizione di specifici protocolli:** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:

- un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali, quale, in particolare, la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;



- un sistema di comunicazione e formazione del personale ai fini del buon funzionamento del Modello.
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curare il suo aggiornamento qualora si verifichino significative violazioni oppure quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Secondo le Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, da chi esegue operativamente o da chi controlla l'operazione stessa.
- è necessaria una documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare, eventualmente attraverso la redazione di verbali, l'effettuazione dei controlli.

La Società, nello sviluppo e nella gestione del Modello organizzativo di prevenzione del rischio di reato ha seguito, oltre che della disciplina approntata dal Decreto, anche dei principi espressi dalle Linee guida di Confindustria <sup>35</sup>. Pur considerando, tuttavia, che, dovendo essere redatto avendo riguardo alle peculiarità e singolarità della Società, il Modello può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida, che per loro natura hanno carattere generale, quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire con più efficacia l'attuazione delle prescrizioni del Decreto. Pertanto, è opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

\_

 $<sup>^{35}</sup>$  Il Modello è stato sviluppato considerando la versione 2014 delle Linee Guida.



### 6. SEZIONE II – PARTE GENERALE

### 6.1 La società e il suo oggetto sociale

La Società è stata autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia prot. n. 0945712/19 del 30 luglio 2019 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio nel rispetto dei limiti e requisiti normativamente previsti per le SGR sotto soglia.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e del TUF, la Società ha per oggetto la gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione, l'organizzazione e la commercializzazione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) alternativi rientranti nella categoria di FIA riservati di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater del TUF, di propria istituzione, nonché la gestione dei relativi rischi, mediante l'investimento in beni mobili, immobili e altri beni consentiti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei limiti e requisiti normativamente previsti per le SGR sotto soglia.

La Società ha istituito e gestisce fondi comuni di investimento immobiliari, di tipo riservato ed è abilitata a prestare le attività e servizi accessori, connessi o strumentali consentiti dalla normativa vigente (inclusi, a titolo esemplificativo, l'attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare).

La Società è stata costituita su iniziativa di Kervis Asset Management S.p.A., boutique indipendente di servizi di *advisory* che fornisce assistenza strategica nel settore del *real estate* a primari investitori, italiani ed esteri, al fine valutare, realizzare e monitorare investimenti, diretti o indiretti, in Italia riconducibile ai Sig.ri Marco Polenta, Giulio Bentivoglio e Giancarlo Patri.

Il progetto sotteso alla creazione della SGR nasce con l'intento di mettere a frutto, al servizio di investitori principalmente istituzionali e particolarmente qualificati, le competenze maturate dai promotori dell'iniziativa, che da circa 20 anni operano nel settore della gestione collettiva, del real estate e degli alternative assets a livello nazionale, comunitario e internazionale, al fine di instituire veicoli di investimento con specifico focus sul settore immobiliare, mediante un'attività che sarà concentrata, in modo particolare, su investimenti immobiliari di tipo value added su singoli immobili o portafogli immobiliari da riposizionare.

### 6.1.1 <u>Il modello di governance della SGR</u>

L'organo responsabile della supervisione strategica della SGR è il Consiglio di Amministrazione. Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, di cui uno non esecutivo (il Presidente del CdA) e uno indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione può compiere, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto, tutti gli atti necessari o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale della Società ex art. 2 dello Statuto, con la sola esclusione degli atti che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Il Consiglio riveste, in particolare, un ruolo centrale nella determinazione delle politiche aziendali e allo stesso sono attribuite tutte le specifiche competenze richieste dalla normativa, anche regolamentare, per lo svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 2436 c.c.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due Sindaci Supplenti.



Il Consiglio di Amministrazione ha delegato parte dei propri poteri all'Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato compete, innanzitutto, l'attuazione delle politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio d'impresa, definite dal Consiglio di Amministrazione.


Non sono previsti comitati interni istruiti direttamente dalla SGR. Tuttavia, i regolamenti di gestione dei Fondi prevedono l'istituzione di appositi Comitati Consultivi incaricati di esprimere il proprio parere a favore del Consiglio di Amministrazione, disciplinandone la composizione, i poteri e le funzioni, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La SGR ha istituito internamente una Funzione Unica di Controllo<sup>36</sup> e Antiriciclaggio.

Le aree operative della Società sono le seguenti:

- Area Gestione Immobiliare:
- Area Amministrazione Finanza e Controllo;
- Segreteria.

Il sistema di Corporate Governance della Società è ampiamente descritto nella "Relazione sulla struttura organizzativa" che, con cadenza annuale, la Società redige in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento sulla gestione collettiva. Tale sistema, è sintetizzato nell'Organigramma riportato di seguito, che insieme agli altri documenti aziendali, tra cui in particolare il manuale delle procedure aziendali, contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della SGR, in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle funzioni e unità organizzative presenti all'interno della Società.



<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cfr. art. 49 Regolamento del 5 dicembre



### 6.1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il sistema dei poteri della Società è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (organigramma, struttura dei poteri delle procure e delle deleghe interne e procedure aziendali) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

L'impianto del sistema dei poteri e delle deleghe è fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" sono ben documentati;
- il delegato dispone di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

### Inoltre, le deleghe:

- sono coerenti con la posizione ricoperta dal delegato, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati;
- definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare;
- assegnano poteri gestionali coerenti con gli obiettivi aziendali.

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Deleghe e procure sono comunicate formalmente ai singoli destinatari con chiara indicazione dell'oggetto della delega/procura e dei limiti entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura e nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Il rispetto delle deleghe è oggetto di verifica nell'ambito dei controlli effettuati dalla FUC nell'ambito delle attività di *Internal Audit*.

### 6.2 Adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo

Il Consiglio di Amministrazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e immagine della Società, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la



corrispondenza dei principi inspiratori dei comportamenti aziendali alle finalità previste dal Decreto e se necessario, ad adeguare quei comportamenti alle predette finalità.

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, la Società, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio che si verifichino alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della stessa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi Sociali, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della SGR:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporti l'applicazione di apposite sanzioni.

### 6.2.1 Modalità operative seguite per la costruzione del Modello

In ottemperanza alle prescrizioni del Decreto, la SGR ha inteso definire un Modello in linea con le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, individuando, in primo luogo, le concrete situazioni nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati presupposto, e sottoponendo quindi tali attività ad analisi e monitoraggio.

Di seguito, sono descritte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio di reato, e di conseguente rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli della Società rilevanti per la prevenzione dei reati:

# • Fase 1 - Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal Decreto

Raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto (processi/attività c.d. "sensibili");

### • Fase 2 - Identificazione dei key officer

Identificazione dei *key officer*, ovvero delle persone della Società che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato;

### • Fase 3 - Analisi dei processi e delle attività sensibili

Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance;



### • Fase 4 - Individuazione dei protocolli di controllo

Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo e dei protocolli di controllo con funzione penal-preventiva, tenuto conto delle procedure già esistenti;

Fase 5 - Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo
 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della SGR di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato);
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

In particolare, la struttura del Modello, grazie alla Sezione III "Parti Speciali", consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell'ambito di ciascuna delle macro-aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello, infatti, considerato l'articolo 6 co. 2 lettera c) del Decreto, il quale pone a carico dell'azienda l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello", in caso di violazione di tali obblighi, la SGR reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio come previsto al paragrafo 6.5.

Le parti speciali, elencate secondo l'ordine dei reati elencati nella Sezione I, sono le seguenti:

- Parte Speciale A Delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- <u>Parte Speciale C</u> Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale D Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- <u>Parte Speciale E</u> Reati societari;
- Parte Speciale F Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- Parte Speciale G Abusi di mercato;
- <u>Parte Speciale H</u> Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- <u>Parte Speciale I</u> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;



- <u>Parte Speciale L</u> Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- <u>Parte Speciale M</u> Reati ambientali;
- <u>Parte Speciale N</u> Reati transnazionali;
- <u>Parte Speciale O</u> Reati tributari.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate attività sensibili, in quanto si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile. Pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia ai principi contenuti nel Codice Etico.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di business della società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera.

### 6.3 L'Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, l'art. 6 co. 1 del Decreto prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, necessari affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle specifiche funzioni a esso riconosciute;
- continuità di azione, che permetta all'OdV di:
  - controllare costantemente, con i necessari poteri di indagine, che il Modello sia rispettato;
  - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
  - rappresentare un riferimento costante per tutto il personale della Società.

A tali fini devono essere predisposti appositi strumenti che assicurino i necessari flussi informativi da e verso l'OdV.

Inoltre, l'OdV si dota di un Regolamento interno, avente la finalità di assicurare il corretto svolgimento delle attività di propria competenza.

### 6.3.1 Nomina, composizione e sostituzione

La nomina dell'OdV è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Tale soluzione è la più opportuna in quanto:

- garantisce l'autonomia e l'indipendenza della quale l'OdV deve necessariamente disporre;
- consente un collegamento diretto con il vertice aziendale, con il Collegio Sindacale e con il CdA.



I componenti dell'OdV devono possedere e mantenere, per tutta la durata della carica, le qualità di professionalità, competenza, esperienza specifica richieste dalla legge, e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni da svolgere.

Il CdA della Società stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'OdV. Esso decade alla data stabilita nell'atto di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nuova nomina.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) D. Lgs. 231/2001, la SGR ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo composto da un membro effettivo.

L'OdV è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dal CdA della Società. A titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due o più riunioni, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi;

la mancata comunicazione all'Organo amministrativo, da parte dell'OdV, del verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un suo membro.

In caso di revoca, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione dell'organismo revocato, sempre nel rispetto delle regole di nomina e composizione illustrate sopra.

# 6.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 del TUF.

In particolare, non possono essere eletti quali membri dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., e coloro i quali siano stati condannati con sentenza divenuta definitiva, ancorché emessa *ex* artt. 444 e ss. c.p.p., e seppure con sospensione condizionale della pena, per uno dei seguenti reati:

- a) per uno dei delitti previsti dal R.D. n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento, concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- b) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, qualora sia stata inflitta una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno;
- c) per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
- d) per un qualunque delitto non colposo, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- e) uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.Lgs. n. 61 del 2002 (c.d. disciplina riguardante i c.d. reati societari);



- f) un qualunque reato alla cui condanna consegua l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- g) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, ancorché la pena concretamente inflitta sia meno grave di quelle indicate ai punti precedenti.

Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'OdV:

- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", c.d. Codice Antimafia);
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater D.Lgs. n. 58/1998 (delitti commessi nell'ambito di società quotate).

Il singolo membro dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica allorché venga meno alcuno dei requisiti di cui sopra, ovvero nei casi in cui si trovi, successivamente alla sua nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'articolo 2399 cod. civ.;
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal c.d. Codice Antimafia.

A fronte della sospensione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, tempestivamente convocato, valuta i motivi che hanno determinato la sospensione, quindi delibera se reintegrare il componente dell'OdV, oppure revocarlo. In tale ultimo caso, il CdA provvede alla nomina del nuovo componente dell'OdV.

# 6.3.3 Risorse economiche assegnate

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un *budget* di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.



L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

# 6.3.4 Funzioni e poteri

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definite dal legislatore all'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Va tuttavia precisato che, quanto all'aggiornamento del Modello, il concreto recepimento di eventuali modifiche delle stesso è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale, alla stregua dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, è in definitiva il responsabile diretto dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello.

Allo scopo di garantire piena efficacia di azione, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione aziendale rilevante ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e il sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- assicurare i flussi informativi di competenza da e verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazioni di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;



- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti per la disciplina del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l'OdV potrà giovarsi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società, ovvero di consulenti esterni avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità (nei limiti del *budget* annuo definito dal CdA). Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati dal proprio Regolamento (Cfr. "Regolamento Organismo di Vigilanza").

#### 6.4 Flussi informativi concernenti l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 co. 2 lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi da e verso l'OdV, al fine di consentire allo stesso di adempiere in modo efficace ai propri obblighi di verifica del rispetto e della corretta attuazione del Modello.

L'obbligo di assicurare i flussi informativi è dunque bidirezionale, e cioè deve muoversi dall'OdV al Consiglio di Amministrazione per informare gli organi societari dell'attività di vigilanza condotta e degli eventuali aspetti di criticità rilevati. Al contempo, tale obbligo ricade in capo alle funzioni responsabili della gestione dei processi sensibili, che sono tenuti ad informare costantemente l'OdV sullo stato di attuazione del Modello, delle Procedure e sugli eventuali aspetti critici emersi.

I flussi informativi consentono all'OdV di accertare e ricostruire più facilmente le eventuali cause che abbiano portato a violare le prescrizioni del Modello, del Codice Etico, ovvero, nelle ipotesi più gravi, che abbiano consentito il verificarsi di reati.

All'interno del proprio Regolamento l'OdV definisce le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo.



#### 6.4.1 Flussi verso l'OdV

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'O.d.V. di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;
- segnalazioni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

Come puntualmente indicato nel proprio Regolamento, le funzioni responsabili devono segnalare all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, come ad esempio:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello Organizzativo rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna e/o con il Modello stesso;
- eventuali richieste ed offerte di denaro o di altra utilità (ivi compresi i doni) provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto che interessano anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- I procedimenti disciplinari in corso, le eventuali sanzioni irrogate, o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Si ribadisce che le funzioni responsabili sono tenute ad informare tempestivamente e senza indugio l'OdV in relazione a qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni del Modello, del Codice Etico, dei Protocolli e delle Procedure.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, sono immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto, che possano coinvolgere la Società e i Destinatari del modello, direttamente o indirettamente; le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione a qualsiasi reato commesso nello svolgimento delle attività lavorative;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme di cui al Decreto.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio per un periodo di almeno 10 anni.



#### 6.4.2 Flussi verso gli organi societari

L'informativa acquisita dall'OdV in forza di quanto descritto al precedente paragrafo viene successivamente dallo stesso riportata al Consiglio di Amministrazione e agli altri organi societari.

In tal senso, gli obblighi di informazione verso il Consiglio di Amministrazione possono avere natura:

- Continuativa: in ogni circostanza in cui l'OdV lo ritenga necessario e/o opportuno per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza indirettamente o che abbia esso stesso accertato;
- Periodica: attraverso una relazione scritta, con periodicità annuale, che deve indicare:
  - l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;
  - le eventuali segnalazioni ricevute da Dipendenti e/o Terzi riferibili a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;
  - le eventuali criticità emerse sia in relazione a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
  - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
  - l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico e le sanzioni disciplinari eventualmente proposte;
  - la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti alla stregua del Decreto;
  - l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni Responsabili nell'espletamento dei propri compiti;
  - il rendiconto delle spese sostenute;
  - eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;
  - qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
  - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o carenza di risorse.

L'OdV ha, inoltre, specifici obblighi di informazione nei confronti dei soci in tutti i casi in cui ne ravveda la necessità, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui accerti eventuali violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati, e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo di Vigilanza per un periodo di almeno 10 anni.

# 6.4.3 Segnalazione di violazioni

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Per quanto concerne consulenti o collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da



un dipendente/rappresentante di SGR una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Al fine di permettere la tempestiva segnalazione di dette violazioni, nonché ai fini e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2-bis, in materia di *Whistlebowing* la SGR ha istituito per poter garantire l'eventuale necessità di tutela al soggetto segnalante:

- la casella postale <u>odv231@kervissgr.com</u>, ove possono essere segnalate all'OdV presunti reati da parte del personale;
- un sistema interno per la segnalazione delle violazioni, la "*Policy Whistlehowing*", che disciplina unitariamente i sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato finanziario, previsti dagli artt. 4-undecies e 4-duodecies del TUF. Per quanto concerne al contenuto delle segnalazioni, le modalità di trasmissione delle stesse ed i canali informativi interni si rinvia alla predetta *policy*.

Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come previsto dall'art. 4-undecis, comma 3 del TUF.

La SGR garantisce i segnalanti contro qualsiasi comportamento ritorsivo, sleale o discriminatorio, così come previsto dall'art. 6, comma 2 bis, lett. c) del Decreto fatta eccezione per coloro che, con colpa grave o dolo, effettuano segnalazioni che si rivelano del tutto infondate. Questi ultimi saranno oggetto di sanzione disciplinare.

Ove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni delle norme specifiche del settore finanziario, è possibile utilizzare anche i canali istituiti da Consob, in aggiunta a quelli sopra indicati:

- numero telefonico 06 8411099, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 11- 12 e 17-18,
- casella di posta elettronica <u>whistleblowing@consob.it</u>, utilizzando i due moduli per le segnalazioni anonime e non anonime;
- posta ordinaria, indirizzata a: Consob, Via G. B. Martini 3, 00186, Roma.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza, il Responsabile Whistleblowing della Società e la Consob si obbligano ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute, garantendo la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

### 6.5 Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.



L'applicazione delle sanzioni disciplinari, che prescinde dall'apertura e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, e da applicarsi ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso, deve attuarsi nel rispetto dei seguenti principi:

- **complementarità**: il sistema disciplinare previsto dal Modello è complementare, e non alternativo, rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicato dalla SGR;
- **pubblicità**: la SGR da massima e adeguata conoscenza e conoscibilità al Modello ed al sistema sanzionatorio, mediante la consegna degli stessi a tutti i Destinatari, nonché la loro affissione in bacheca, secondo le modalità individuate al paragrafo 6.6;
- contraddittorio: la SGR garantisce il rispetto del contraddittorio mediante la previa pubblicità del Modello e del sistema sanzionatorio, nonché con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti;
- **gradualità**: le decisioni relative alla tipologia di sanzione da irrogare tengono necessariamente conto della gravità dell'infrazione, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato. Ovvero:
  - a. dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
  - b. del comportamento complessivo del destinatario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
  - c. del livello di responsabilità e di autonomia del destinatario autore dell'illecito disciplinare;
  - d. del coinvolgimento di altre persone;
  - e. della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la SGR ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
  - f. di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.
- **tempestività**: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

#### 6.5.1 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della SGR, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'OdV deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.



L'OdV cura l'adozione di procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

# 6.5.2 Sanzioni nei confronti di impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I lavoratori dipendenti sono soggetti alle iniziative di controllo dell'OdV e l'impedire l'attività di quest'ultimo costituisce violazione disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di lavoratori e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di Società è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- richiamo verbale: il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
- ammonizione scritta: il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello
  o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme
  alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza
  delle disposizioni impartite dalla Società;
- multa, non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione: il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni: il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni



del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- licenziamento con preavviso: il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;
- licenziamento senza preavviso: il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dipendenti non dirigenti, è l'Amministratore Delegato, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito, anche, il parere non vincolante del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

In ogni caso l'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.



Viene comunque attribuito all'OdV, con l'eventuale supporto della FUC nell'ambito dell'attività di Compliance, il compito di valutare l'adeguatezza del sistema disciplinare ai requisiti stabiliti dal Decreto.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'OdV del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.

All'OdV dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

## 6.5.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Al riguardo potranno applicarsi, in base alla gravità dell'accaduto, meccanismi di:

- diffida formale;
- sospensione temporanea;
- decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei danni.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli Amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il Decreto nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della SGR circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della SGR.

#### 6.5.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale

Ogni atto relativo a procedimenti sanzionatori pendenti nei confronti dei membri del Collegio Sindacale deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.



Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, provvederà immediatamente ad informare l'intero Collegio Sindacale, e determinerà le misure ritenute più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, l'Organismo di Vigilanza raccolga una notizia di violazione di disposizioni o di regole di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più dei membri del Collegio Sindacale, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, informando al contempo l'Organismo di Vigilanza in merito alle sanzioni comminate.

## 6.5.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e consulenti

L'adozione da parte di consulenti o di Collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel Decreto o con il Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della SGR di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni sono determinate ed approvate da parte del CdA della SGR e prontamente comunicate all'OdV.

#### 6.5.6 Misure in applicazione della disciplina "Whistleblowing"

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

E onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla



presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

#### 6.6 Diffusione del Modello

Kervis SGR S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi in esso recepiti, sia all'interno che all'esterno della propria struttura.

Obiettivo della Società, in altre parole, è di estendere la conoscenza del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti inseriti temporaneamente ed occasionalmente nell'organizzazione aziendale, che agiscano, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza degli organi della società.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità. Ciò allo scopo di consentire ai diversi Destinatari piena consapevolezza ed effettiva cognizione delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

La Società si impegna, dunque, a porre in essere tutte le iniziative necessarie a far conoscere e diffondere, senza ritardo, il Modello ed i suoi allegati.

#### 6.6.1 Comunicazione iniziale ai destinatari

I contenuti ed i principi del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello, nonché i suoi allegati, direttamente attraverso l'Intranet aziendale. Anche ai nuovi assunti è data comunicazione dell'adozione del Modello, dandone disponibilità attraverso l'Intranet aziendale.

Ai componenti degli organi sociali, invece, è resa disponibile copia della versione integrale del documento illustrativo del Modello ed è fatta loro sottoscrivere un'attestazione di conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

#### 6.6.2 Formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari l'effettiva conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

I Destinatari sono tenuti a prendere cognizione sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso cui la Società ha inteso perseguirli.



Obiettivo di carattere particolare è, poi, rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei soggetti le cui attività risultano essere a rischio di reato. Ciò vale sia con riguardo alle attuali risorse della Società, che in relazione a quelle ancora da inserire.

La Società informa i propri dipendenti che essi sono tenuti, per un verso, a conoscere principi e contenuti recepiti nel Modello, per l'altro, a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno della Società, alla concreta attuazione del Modello, anche segnalando eventuali carenze.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa e in stretto coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, la programmazione delle sessioni formative in materia di responsabilità amministrativa da reato ex Decreto, definendo, primariamente, contenuto dei corsi e modalità di erogazione.

La partecipazione a tali processi formativi dovrà essere obbligatoria, documentata attraverso l'apposizione della firma di presenza, nonché comunicata all'Organismo di Vigilanza mediante la trasmissione di un elenco dei nominativi dei presenti.

# 6.6.3 <u>Informativa a consulenti, fornitori, outsourcer e collaboratori esterni e clausole di salvaguardia</u>

I consulenti, i fornitori e i collaboratori della Società sono informati, all'atto dell'avvio del rapporto di lavoro, del contenuto del Modello e dei suoi allegati, e si impegnano ad eseguire le proprie prestazioni nel rispetto del Codice Etico, del Modello e, più in generale, dei principi stabiliti nel Decreto, mediante la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia, allegata al presente Modello.

## 6.7 Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento ogniqualvolta vengano effettuate dal legislatore modifiche e/o integrazioni del catalogo dei reati presupposto contenuto nel Decreto, ed è altresì responsabile dell'adeguamento del Modello, in relazione al mutamento degli assetti organizzativi e dei processi operativi, e in forza delle risultanze dei controlli.

In particolare, il CdA delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno di SGR e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.

L'OdV, cura lo sviluppo e la promozione dell'attività di aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle unità organizzative a ciò preposte ovvero, in casi di particolare rilevanza, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di SGR.



L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, e allo scopo di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello, dall'altro, il Consiglio di Amministrazione delega all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello che attengono ad aspetti di carattere puramente descrittivo.

Sono aspetti di carattere puramente descrittivo quelli che attengono al recepimento nel Modello di deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materie non riguardanti direttamente il Modello, ovvero assunte da organi societari delegati o da Dirigenti muniti di delega (es. variazioni/introduzione processi e procedure, emissione nuova normativa, etc.).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del Decreto e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal Decreto da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica almeno con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.